



Allegato

CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI

1. L'addestratore deve esercitare la propria attività con la massima professionalità, mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall'ENCI per quanto riguarda il suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare.
2. L'addestratore deve utilizzare unicamente sistemi di educazione basati sul rinforzo positivo finalizzando lo stesso al miglioramento della docilità e del controllo del cane.
3. L'addestratore deve munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un adeguato trattamento igienico-sanitario ai cani a lui affidati.
4. L'addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone.
5. L'addestratore deve mantenere con i clienti corretto contegno, impegnandosi a richiedere giusti compensi e per la sola attività effettivamente prestata, assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei risultati ottenuti.
6. L'addestratore deve prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei risultati sperati dal cliente e, quando avesse a ritenere il soggetto a lui affidato non in possesso delle qualità richieste, deve renderne edotto il cliente stesso, per consentirgli di assumere le decisioni che riterrà più opportune.
7. L'addestratore deve avvertire il cliente allorché ravvisi che il cane a lui affidato possa ritenersi potenzialmente pericoloso.
8. L'addestratore deve astenersi dal commentare criticamente l'operato ed il contegno dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l'attività, anche nel corso di manifestazioni cinofile.
9. L'addestratore deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le manifestazioni cinofile, favorendo l'operato di organizzatori, concorrenti ed esperti giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti.
10. L'addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o familiari, o conviventi del proprietario.
11. Una condanna definitiva per maltrattamento d'animali comporterà la radiazione dall'albo degli addestratori.